



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)

FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Grumo Nevano, 2013

F.to Il Redattore
arch. Pasquale Miele

F.to IL R.U.P.
Vice Commissario Luigi CHIACCHIO
(Responsabile del VII Settore)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i materiali e provvidenze indicati nel successivo art.3, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e negli altri documenti di gara ed i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Il Comune provvede all'affidamento della fornitura mediante appalto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 2007/2010 e s.m.i. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante procedura aperta secondo quanto previsto agli artt.3, comma 37, e 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm.e ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del citato D.Lgs. 163/06 e ss. mm.e ii.

La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa appaltatrice di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

Art. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO – VERBALE DI CONSEGNA

L'importo della fornitura è stimato in € 154.927,26 (centocinquantaquattromilanovecentoventisette/26), oltre IVA al 21%, da rideterminare in funzione del ribasso d'asta.

I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto è relativo alla mera fornitura di materiali.

Il quadro economico dell'appalto è il seguente:

A)	sacchetti biodegradabili e compostabili, colore trasparente;	934.596	€ 0,085	€ 79 440,66
B)	sacchetti in polietilene 2.516.220 di cui:			
	raccolta indifferenziata, della frazione secca, colore grigio	934.596	€ 0,030	€ 28 037,88
	raccolta differenziata della plastica, alluminio e lattine, colore giallo	647.028	€ 0,030	€ 19 410,84
	raccolta differenziata della carta e cartone, colore azzurro	934.596	€ 0,030	€ 28 037,88
		3.450.816		€ 154 927,26
	I.V.A.		21,00%	€ 32 534,72
	TOTALE			€ 187 461,98

Nei prezzi unitari e nell'importo a base d'asta è già compreso il contributo ambientale.

L'importo stimato dell'appalto è comprensivo di fornitura, trasporto, scarico e sistemazione della merce dal mezzo di trasporto nei luoghi indicati all'art.6.

La determinazione dei corrispettivi avverrà computando le prestazioni a misura, cioè moltiplicando i prezzi unitari di aggiudicazione per le quantità.

Tale importo si intende comprensivo di oneri vari, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quant'altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle forniture date in appalto ed effettuate secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

Ai prezzi unitari di aggiudicazione non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi di cui all'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il presente appalto ha durata massima di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell'appalto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta **per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi** mentre il Comune resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

All'inizio dell'appalto verrà redatto il "verbale di consegna delle forniture". L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:

- la piena cognizione della consistenza delle forniture da effettuare e di tutta la normativa vigente in materia,
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLO – VALUTAZIONE E MISURAZIONE – ACCETTAZIONE E RISCONTRO QUALITATIVO - RECLAMI

E' prevista la fornitura dei seguenti materiali:

1- n° 934.596 sacchetti biodegradabili e compostabili;

2- n° 2.516.220 sacchetti in polietilene di cui:

- a- n° 934.596 colore grigio** per la raccolta indifferenziata, della frazione secca,
- b- n° 647.028 colore giallo** per la raccolta differenziata della plastica, alluminio e lattine,
- c- n° 934.596 colore azzurro** per la raccolta differenziata della carta e cartone,

La tipologia del **sacchetto biodegradabile e compostabile** è la seguente:

- capacità: 30 litri,
- dimensioni: larghezza 50 cm altezza 60 cm (tolleranza massima +/- 3%),
- spessore: 22 micron - Tolleranza: +/-3%,
- grammatura: 22 g/mq (tolleranza massima +/- 1 g/mq),
- costituito da materiale vergine al 100% e completamente biodegradabile e compostabile, senza aggiunta di additivi non biodegradabili, rispondente alle certificazioni UNI EN 10785, UNI EN 14995 ed UNI EN 13432,
- avente colore naturale trasparente,
- altamente traspirante, conformi UNI 7315,
- confezioni in rotoli costituiti da 26 sacchetti a strappo, chiusi con fascetta di carta. La fascetta deve essere stampata con un codice a barre identificativo univoco,
- confezioni imballate in scatole di cartone di dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale di peso non superiore a 20 Kg,
- con stampa ad un colore, su almeno un lato, con descrizione del rifiuto da inserire, nome e logo del Comune e marchio "Biodegradabile/compostabile".

La tipologia del **sacchetto in polietilene** è la seguente:

Secco indifferenziato

- capacità: 70 litri,
- dimensioni: larghezza 60 cm altezza 80 cm (tolleranza massima +/- 3%),
- spessore: 15 micron - Tolleranza: +/-3%,
- grammatura: 15 g/mq (tolleranza massima +/- 1 g/mq),
- materia prima: COEX MHDPE tre strati con aggiunta di lineare per aumentare l'elasticità e la resistenza al peso,
- colore : grigio
- conformi UNI 7315,
- confezioni in rotoli costituiti da 26 sacchetti a strappo. La fascetta deve essere stampata con un codice a barre identificativo univoco,
- confezioni imballate in scatole di cartone di dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale di peso non superiore a 20 Kg,
- con stampa ad un colore, su almeno un lato, con descrizione del rifiuto da inserire e nome e logo del Comune.

Carta e cartone

- capacità: 70 litri,
- dimensioni: larghezza 60 cm altezza 80 cm (tolleranza massima +/- 3%),
- spessore: 15 micron - Tolleranza: +/-3%,
- grammatura: 15 g/mq (tolleranza massima +/- 1 g/mq),
- materia prima: COEX MHDPE tre strati con aggiunta di lineare per aumentare l'elasticità e la resistenza al peso,
- colore : azzurro
- conformi UNI 7315,
- confezioni in rotoli costituiti da 26 sacchetti a strappo. La fascetta deve essere stampata con un codice a barre identificativo univoco,
- confezioni imballate in scatole di cartone di dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale di peso non superiore a 20 Kg,
- con stampa ad un colore, su almeno un lato, con descrizione del rifiuto da inserire e nome e logo del Comune.

Multimateriale

- capacità: 70 litri,
- dimensioni: larghezza 60 cm altezza 80 cm (tolleranza massima +/- 3%),
- spessore: 15 micron - Tolleranza: +/-3%,
- grammatura: 15 g/mq (tolleranza massima +/- 1 g/mq),
- materia prima: COEX MHDPE tre strati con aggiunta di lineare per aumentare l'elasticità e la resistenza al peso,
- colore : giallo
- conformi UNI 7315,
- confezioni in rotoli costituiti da 18 sacchetti a strappo. La fascetta deve essere stampata con un codice a barre identificativo univoco,
- confezioni imballate in scatole di cartone di dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale di peso non superiore a 20 Kg,
- con stampa ad un colore, su almeno un lato, con descrizione del rifiuto da inserire e nome e logo del Comune.

Tutti i materiali forniti verranno controllati e conteggiati dal Comune nella loro effettiva qualità/quantità e corrispondenza a quanto sopra indicato.

La fornitura, il cui controllo è affidato al Responsabile del Contratto, dovrà corrispondere a quanto richiesto dal Comune ed essere esente da difetti. Eventuali difetti o non conformità alle caratteristiche richieste anche se non rilevati o rilevabili prima dell'uso, saranno contestati all'impresa appaltatrice mediante comunicazione via fax **entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di consegna della fornitura. L'impresa appaltatrice è obbligata a sostituire, a proprie cure e spese, la merce contestata **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento di tale nota. Il Comune si riserva il diritto di sospendere i pagamenti fino all'adempimento della richiesta di sostituzione del materiale difettoso.

L'impresa appaltatrice potrà procedere alla fatturazione degli importi relativi alle forniture effettuate solo previa scadenza dei termini per il controllo del materiale fornito e sostituzione delle forniture contestate.

Il Comune si riserva:

- la facoltà di richiedere dei campioni della merce da consegnare per verificare la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste,
- di verificare il rispetto del capitolato tecnico sui sacchetti che prevede il superamento di test fisico meccanici secondo le norme UNI, avvalendosi di società specializzate appositamente incaricate dal Settore Ecologia e Mobilità, per l'esecuzione degli stessi.

Art 4 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'Amministrazione Comunale procederà all'appalto del servizio di fornitura sacchi per la raccolta differenziata, come dettagliatamente descritti all'art. 3 del presente Capitolato, mediante procedura aperta secondo quanto previsto agli artt.3, comma 37, e 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm.e ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del citato D.Lgs. 163/06 e ss. mm.e ii.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tecnico e funzionale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché soddisfatti in pieno le condizioni del presente Capitolato. L'aggiudicazione della gara sarà definita dall'Amministrazione comunale sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, eseguita dall'apposita Commissione Esaminatrice, che opererà sulla base degli elementi di valutazione, per ciascuno dei quali saranno riportati i punteggi massimi.

L'A.C. si riserva inoltre la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e della P.A..

Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento della fornitura.

Il presente appalto di fornitura è soggetto alle norme e condizioni previste dal Capitolato Speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali.

Art. 5 - TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dei sacchetti dovrà avvenire **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dell'appalto in varie *trance*, secondo le necessità del Comune.

La consegna dei sacchetti sarà effettuata per lotti, fino ad un massimo di n.3; senza che l'impresa appaltatrice possa vantare compensi aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara. Per il

completamento dell'intera fornitura dovrà comunque essere rispettata la scadenza indicata all'art. 2, comma 6° del presente Capitolato.

Per il calcolo dei tempi di consegna non verranno computate l'ultima settimana del mese di scadenza dell'appalto e la prima dalla data del verbale di consegna, salvo diverso accordo con l'impresa appaltatrice.

Art. 6 - LUOGO E MODALITA' DELLA CONSEGNA

La consegna delle forniture dovrà essere effettuata in orari d'ufficio (dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.30) direttamente dall'impresa appaltatrice, senza diritto di alcun onere aggiuntivo, **presso il Magazzino dell'Isola Ecologica in via G. Galilei** nel termine indicato all'art. 5, comma 1°, del presente Capitolato previa conferma telefonica al Responsabile del Contratto almeno 2 (due) giorni naturali e consecutivi prima della consegna.

L'impresa appaltatrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per effettuare autonomamente, senza cioè l'ausilio di personale del Comune, lo scarico della merce dal mezzo di trasporto ed il posizionamento di scatoloni e/o bancali all'interno del magazzino.

Art. 7 - FORNITURE NON PREVISTE E VARIAZIONI

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

- il Comune si riserva la facoltà di apportare quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza e dell'economicità dei servizi,
- l'impresa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali forniture non previste come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione di forniture non previste solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Responsabile del Contratto.

L'impresa appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., alle stesse condizioni previste dal contratto.

Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. superino il limite di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'impresa appaltatrice.

Resta salvo che al di là del limite del quinto del prezzo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, l'impresa appaltatrice ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avrà diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento rese a termine di contratto.

In caso di compensi per forniture il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi"; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potrà rivolgersi, per l'effettuazione della fornitura in questione, ad altra azienda del settore senza che l'impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

Il Comune si riserva il diritto di stralciare dall'appalto tutte quelle forniture per le quali ritenesse provvedere in altro modo nei limiti stabiliti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., senza che l'impresa appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE – NORME DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice è obbligata:

- ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la

zona nella quale si eseguono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane,

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi,
- a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
- a rispettare la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.,
- ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dal Comune non esime l'impresa appaltatrice dalla suddetta responsabilità,
- ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore,
- a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Art. 9 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

L'affidamento in subappalto di parte delle forniture deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In particolare l'impresa appaltatrice è tenuta:

- a) ad indicare, in sede di offerta, le forniture e/o le parti di forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Comune non concederà nessuna autorizzazione in tal senso,
- b) a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento con il titolare del subappalto a norma dell'art.2359 del codice civile,
- c) a trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnica e/o economica indicati nel bando di gara, proporzionali al valore percentuale delle prestazioni subappaltate rispetto all'importo complessivo dell'appalto, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e la non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.,

- d) a trasmettere, **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'impresa appaltatrice non trasmetta al Comune le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro tale termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario,
- e) ad applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, a corrispondere eventuali oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente,
- f) a far pervenire, prima dell'effettivo inizio della fornitura oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dall'autorizzazione da parte del Comune, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'impresa appaltatrice è responsabile dell'osservanza, da parte del subappaltatore, delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'impresa appaltatrice resta in ogni caso l'unica responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle forniture comprese quelle oggetto di subappalto.

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso". Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune sono ridotti della metà.

Non si considera subappalto il noleggio di automezzi e/o attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'impresa appaltatrice e sotto la piena responsabilità della stessa.

L'inizio del subappalto decorre dal giorno successivo alla notifica dell'autorizzazione al subappalto concessa dal Comune.

L'impresa appaltatrice potrà avvalersi del subappalto, anche nel caso di varianti delle forniture in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso l'indicazione di volersi avvalere di tale facoltà dovrà essere fornita in sede di affidamento delle varianti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art.118, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. Nella stesura dei contratti di subappalto e di subaffidamento l'impresa appaltatrice deve rispettare quanto disposto dalla L.136/2010 e s.m.i.. Il Comune vigilerà sull'osservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'impresa appaltatrice, l'impresa subappaltatrice o l'impresa subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto informandone il Comune e la Prefettura competente.

E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell'impresa appaltatrice per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e degli

articoli 51 e 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai documenti di gara. Nei 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L.575/1965 e s.m.i..

Relativamente alla cessione di crediti si farà riferimento all'art.117 del DLgs.163/2006 e s.m.i. con la sola eccezione che è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Art. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'impresa appaltatrice avrà diritto al pagamento del suo credito alla consegna e previo controllo della fornitura, per ogni ordinazione del Responsabile del Contratto.

Il pagamento verrà effettuato, sulla base delle forniture effettivamente eseguite, dietro presentazione di regolari fatture riportanti:

- l'oggetto della fornitura,
- il quantitativo di materiali forniti,
- il numero e data del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa,
- l'importo della fattura, e corredate dalla/e bolla/e di consegna dei materiali forniti, su cui dovrà essere riportato tra l'altro l'oggetto della fornitura e l'ordinazione alla quale si riferisce (protocollo e data).

L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subappaltatori ed i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

La liquidazione delle fatture verrà effettuata nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, **esclusivamente mediante bonifico bancario o postale**. Il bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della L 16 gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.

L'impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi:

- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all'art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono dedicato/i,
- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i,
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento all'impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la prestazione della fornitura, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione.

In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.

Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all'impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.

Il Comune invierà all'impresa appaltatrice i provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa.

Eventuali forniture extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.

Nessuna fornitura sarà liquidata se non preventivamente richiesta con regolare ordinazione scritta firmata dal Responsabile del Contratto.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento del DURC dell'impresa appaltatrice negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art.135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'impresa appaltatrice o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'impresa appaltatrice, a provvedervi entro i successivi **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi**, sospendendo il pagamento dei corrispettivi, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa appaltatrice. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso in cui vi siano formali contestazioni dell'impresa appaltatrice alla tipologia di richiesta di cui sopra, il Responsabile del procedimento provvederà a trasmetterle, insieme alla richiesta stessa, alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di subappalto, qualora l'impresa appaltatrice non rispetti l'obbligo di cui all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per contestazione della regolarità dei servizi prestati dal subappaltatore si applicherà quanto previsto dall'art.170, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (dueper cento) dell'importo complessivo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA esclusa. L'importo della garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, si dovrà segnalare e documentare, in sede di offerta, il possesso di tale certificazione.

Tale cauzione, costituita ai sensi del sopracitato articolo, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari detta cauzione è restituita **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dall'aggiudicazione definitiva. Il Comune procederà all'escussione della cauzione provvisoria nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara siano verificate mendaci ovvero nell'ipotesi in cui per colpa dell'aggiudicatario non si giunga alla stipula del contratto ovvero nell'ipotesi generale in cui l'impresa concorrente turbi le operazioni di affidamento.

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di consegna e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., pari al 10% dell'importo delle prestazioni aggiudicate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo è prevista, anche per la cauzione definitiva, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.

Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino all'emissione, da parte del Comune, di apposita comunicazione di svincolo da effettuarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di conclusione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice fino all'avvenuto reintegro.

La cauzione definitiva è restituita al termine del contratto previa attestazione, da parte del Comune, circa il regolare svolgimento dello stesso e, comunque, dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata, la cui estinzione dovrà essere verificata dal Responsabile del Contratto mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Comune fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà l'impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l'impresa appaltatrice non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca della aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all'impresa appaltatrice saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento dell'appalto a terzi. Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del corrispettivo.

Art. 12 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Responsabile del Contratto per la fase di predisposizione, aggiudicazione, esecuzione e controllo è il Responsabile del Settore Ecologia C.te Luigi Chiacchio.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Contratto potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle forniture oggetto dell'appalto. Tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta.

Art. 13 - PENALI

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Contratto, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di inadempimento e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

- € 25,00 per ogni inadempienza generica,
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura del materiale richiesto.

Le penali di cui al precedente elenco saranno applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo fax, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

Il Comune procede al recupero delle penalità dopo l'assunzione del provvedimento definitivo di applicazione della penale, mediante ritenuta diretta sulla fattura dell'impresa appaltatrice, relativa alle forniture effettuate in dipendenza dell'appalto e/o avvalendosi della cauzione definitiva.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Contratto.

Art. 14 - RESPONSABILITA'

Le forniture dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato e ai restanti documenti di gara nonché secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Contratto.

Durante le operazioni di consegna dei materiali l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- a) garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette all'appalto o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle forniture,
- b) evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione della consegna dei materiali ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle consegne, alle persone, agli animali o alle cose sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** al massimo, a carico e spese dell'impresa appaltatrice. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Contratto farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Contratto entro il termine sopra specificato.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CAUSE DI DECADENZA – RECESSO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, nei seguenti casi:

- qualora l'Impresa appaltatrice effettui la consegna della fornitura con un ritardo superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di consegna,
- per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL, versamento oneri contributivi, ecc.),

- per subappalto non autorizzato e/o subappalto delle prestazioni oltre il limite del 30% dell'ammontare dell'appalto,
- qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta,
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo
- che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto,
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione,
- inadempimento, da parte dell'impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dal Comune.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Impresa appaltatrice, che ricevutala, dovrà astenersi dal consegnare qualsiasi materiale.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione, e non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Qualora nel corso della durata dell'appalto vengano meno nell'impresa appaltatrice le condizioni soggettive e tecniche richieste per l'affidamento dell'appalto, il Comune procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale.

La cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto di concessione e l'incameramento della cauzione definitiva.

La decadenza del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal consegnare qualsiasi materiale. Le forniture potranno essere affidate ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

L'impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del contratto.

Resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura, salvo il pagamento a favore dell'impresa appaltatrice:

- delle spese dalla stessa sostenute,
- delle forniture eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso,
- di una somma che l'impresa appaltatrice ritiene interamente soddisfattiva a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell'importo delle forniture non eseguite calcolato, in analogia a quanto previsto dall'art.134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle forniture effettuate.

In particolare, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 13, del D.L. 06/07/2012 n. 95, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del

contratto disciplinato dal presente Capitolato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'impresa appaltatrice dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore fornitura.

Le forniture potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facoltà dell'impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile e dall'art. 302, comma 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 16 - COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell'assuntore.

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione delle forniture affidate, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.

E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.

Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Napoli.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante tutte le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con la legge 17 Dicembre 2012, n. 221.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Grumo Nevano a rogito del Segretario Comunale.

L'IVA per quanto dovuta è a carico del Comune.

Art. 18 - CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Il Comune di Grumo Nevano dichiara di aver sottoscritto con il Prefetto di Napoli il "Protocollo di Legalità", in data 27.08.2007 approvato con delibera di G.C. n. 107 del 05.09.2007 ed il cui contenuto si richiama integralmente nel presente Capitolato. Le Ditte concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.Lgs. n. 445/2000), con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante, nella quale si impegnano ad osservare le Clausole espressamente riportate in tale protocollo di legalità.

Le clausole citate formeranno parte integrante dello stipulando contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria.

L'inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto.

E' fatto carico all'impresa aggiudicataria, a pena di risoluzione del contratto, di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari e dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti (titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati) o fornitori.

Le richieste di informazioni antimafia sui soggetti beneficiari di affidamenti e sub affidamenti saranno inoltrate alle Prefetture ove è ubicata la sede legale.

L'impresa accetta la clausola risolutiva del contratto e di rinunciare al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune committente, qualora sussistano, in corso di appalto, a proprio carico, ovvero di qualunque altro componente la compagine sociale o di qualunque altro operatore economico riunito o consorziato e relativi singoli raggruppati e consorziati informazioni interdittive ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, come modificato dal D.Lvo 218 del 15.11.2012.

L'impresa accetta l'immediata risoluzione di diritto dei rapporti di subappalto e/o di subcontratti, con irrevocabile rinuncia al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, ove vengano acquisite informative interdittive nei confronti delle imprese interessate ai risolti subappalti e/o subcontratti.

L'impresa accetta l'obbligo di non approvvigionarsi presso il soggetto controindicato attinto da informative interdittive in relazione alle forniture e servizi "sensibili" di cui al protocollo di legalità, cui si rinvia.

Le imprese partecipanti dovranno, inoltre, garantire il pieno rispetto delle sotto riportate clausole alla luce della nota prefettizia n. I/35010/Area 1/Ter/ OSP del 27.09.2010:

- Clausola 1)

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 27.08.2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti”;

- Clausola 2)

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)”;

- Clausola 3)

“La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa”;

- Clausola 4)

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratti, informazione interdittiva di cui all'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, come modificato dal D.Lvo 218 del 15.11.2012.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile”;

- Clausola 5)

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”;

- Clausola 6)

“La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche”.

- Clausola 7)

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggiore danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991”.

- Clausola 8)

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) “La sottoscritta impresa dichiara, che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali:

- Si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche;
- Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
- I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
- A comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- Autorizza la stazione appaltante, ad inserire, nel contratto, a pena di nullità assoluta, clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 19 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI E NORME REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nei presenti Capitolati e nei restanti documenti di gara.

Inoltre l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti:

- tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto,
- le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi
- comunque rapporto con le forniture oggetto dell'appalto.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.

Art. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si informa che:

- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste,
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto,
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - a) il personale dell'Ente implicato nel procedimento;
 - b) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - c) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
 - d) altri soggetti della pubblica amministrazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati è il Comune nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

F.to Il Redattore
arch. Pasquale Miele

F.to IL R.U.P.
Vice Commissario Luigi CHIACCHIO
(Responsabile del VII Settore)